

GUIDA AL BILANCIO

SESTA PUNTATA - La settima sarà pubblicata domani

La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 28 febbraio, la seconda giovedì 1, la terza venerdì 2, la quarta sabato 3, la quinta martedì 6 marzo 2001

DI GIUSEPPE RIGHETTI

Esempio: determinazione di risconto attivo, quota deducibile e quota interessi di un leasing con canone periodico indicizzato di autovettura con Iva indetraibile e costo parzialmente deducibile:

durata fiscale del contratto 01.01.2000 - 01.01.2004 pari a 48 mesi (1461 giorni per Irap)
valore contrattuale del bene = 120.000.000 + 24.000.000 Iva = 144.000.000

prezzo di riscatto = 12.000.000 + 2.400.000 Iva = 14.400.000

maxicanone comprensivo di Iva = 15.000.000

spese contrattuali = 400.000

rate successive base da contratto (il loro importo varierà per effetto dell'indicizzazione) = 3.000.000 (Iva compresa).

costo totale del leasing alla stipula del contratto = 15.400.000 + 141.000.000 (3.000.000 x 47 mesi) = 156.400.000

costo fiscale mensile alla stipula del contratto = 156.400.000 / 48 = 3.258.333.

Si ipotizzi un costo contabilizzato nel 2000 pari a 49.900.000 (Iva compresa), formato dal canone iniziale e spese contrattuali + 11 rate indicizzate (quindi di importo diverso da quello, di 3.000.000, previsto in contratto):

costo del 2000 al netto dell'indicizzazione = 15.400.000 (maxicanone con prima rata e spese contrattuali) + 3.000.000 x 11 rate di competenza = 48.400.000;

costo di competenza del 2000 in base al contratto = 3.258.333 x 12 = 39.100.000;

quota interessi del 2000 dovuta all'indicizzazione = 49.900.000 - 48.400.000 = 1.500.000;

costo di competenza del 2000 indicizzato = 39.100.000 + 1.500.000 = 40.600.000;

risconto attivo = costo contabilizzato - costo di competenza = 49.900.000 - 40.600.000 = 9.300.000;

% di deducibilità ai fini Irpeg da applicare al costo di competenza del 2000 in base al contratto = (35.000.000 / 144.000.000) x 50% = 12,152777777%;
costo deducibile Irpeg esercizio 2000 = 39.100.000 x 12,152777777% + 1.500.000 = 6.251.736;

variazione in aumento ai fini Irpeg ed Irap = 40.600.000 - 6.251.736 = 34.348.264;

quota interesse dovuta alla rateizzazione del leasing (valori al netto di Iva) = (39.100.000 / 1,2 - (120.000.000 - 12.000.000) x 365 / 1461) x 12,152777777% = 680.776;

tot. quota interessi leasing (cioè ulteriore quota indeducibile solo ai fini Irap) = 680.776 + 1.500.000 = 2.180.776.

RATEI E RISCONTI

Artt. 75 / 67 / 2424-bis / 2427

Misurano quote di costi o proventi comuni a due o più esercizi la cui entità varia in ragione del tempo.

Il Principio contabile n. 18 raccomanda che il calcolo venga effettuato in base al tempo economico quando le prestazioni contrattuali rese o ricevute non abbiano contenuto economico costante nel tempo.

Ratei e risconti hanno la natura di strumenti integrativi (ratei) e rettificativi (risconti) di voci di conto economico e sono necessari per il rispet-

GUIDA AL BILANCIO

to del principio della competenza, onde realizzare la correlazione tra costi sostenuti e ricavi conseguiti.

Ratei e risconti sono la contropartita patrimoniale di costi e ricavi integrativi o rettificativi.

Riassumendo, in sede di chiusura:

- i ratei attivi - aggiungono ricavi;
- i ratei passivi - aggiungono costi;
- i risconti attivi - tolgono costi;
- i risconti passivi - tolgono ricavi.

Nel bilancio si trovano:

Attivo: D Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti (ratei e risconti attivi)

Passivo: E Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti (ratei e risconti passivi)

Nel bilancio di verifica (prima dell'inizio delle operazioni di chiusura) ci sono ratei e risconti aperti provenienti dall'esercizio precedente? Devono essere stornati o rettificati?

Predisporre prospetto ratei e risconti.

RATEI ATTIVI PER INTERESSI SU CREDITI VERSO L'ERARIO

Ci sono crediti a rimborso verso l'Erario per:

- Irाप/Irpeg da dichiarazioni dei redditi di anni precedenti?
- Iva richiesta a rimborso e non ancora riscossa?
- Pagamenti eseguiti a seguito di accertamenti successivamente annullati o ridotti in Commissione?

Qualche Credito v/ Erario si è prescritto (in linea capitali e in linea interessi)? La prescrizione è decennale a partire dalla presentazione della dichiarazione chiusa a credito con richiesta di rimborso (sembra quinquennale per gli interessi Iva).

In caso di prescrizione imputare a Sopravvenienze passive straordinarie. Se gli interessi erano stati trattati come non tassabili, la sopravvenienza passiva è indeducibile (variazione in aumento sull'Unico/RF).

Se l'imposta che ha originato gli interessi è indebitabile, gli interessi stessi non sono soggetti ad imposta (art. 6.2, ultimo periodo).

In caso di esistenza di crediti verso l'Erario con diritto al rimborso, per determinare gli interessi maturati fino alla chiusura dell'esercizio, occorre tenere presente la loro decorrenza iniziale:

Iva - dal 90° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (dall'1.1.97 = 5% annuo; dall'1.1.94 al 31.12.96 = 6%);

Idd - dal 2° semestre successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi

Ratei attivi	a	Interessi attivi (c.e.: C16)
Crediti v/ Erario per interessi (S.P.: C15)	a	Interessi attivi

RATEI ATTIVI - ALTRI

Es.: per interessi su depositi cauzionali relativi

a contratti di affitto, per interessi su crediti verso clienti, per operazioni «pronti contro termine», per interessi su titoli,

Ratei attivi	a	Interessi attivi
--------------	---	------------------

Interessi di mora relativi a ritardi di pagamento da parte di clienti: devono essere contabilizzati. Per non sottoporli a tassazione si può effettuare un apposito accantonamento, a fronte del rischio del mancato pagamento degli stessi da parte del cliente (accantonamento massimo = interessi maturati nell'esercizio; v. paragrafo Interessi di mora).

Ratei attivi per interessi maturati	a	Interessi moratori (c.e.: C16)
Interessi moratori (c.e.: B12) per l'accantonamento del rischio	a	Fondo accantonamento interessi moratori (S.P. Pass.: B3)

Identico accantonamento al Fondo può essere fatto nel caso in cui per gli interessi moratori fosse già stata emessa fattura (esclusa Iva ex art. 15/633).

RATEI PASSIVI SU MUTUI

Durante l'esercizio sono stati correttamente registrati i pagamenti delle rate?

==/=	a	Banca c/c
Mutui passivi (per la quota capitale)		Interessi passivi (per la quota interessi)

Il saldo del c/ Mutui passivi corrisponde con quanto indicato nel piano di ammortamento?

Se la rata è scaduta il 31/12 ma è stata o sarà pagata nel nuovo esercizio:

==/=	a	Debiti diversi
Mutui passivi		Interessi passivi su mutui

Se invece la scadenza è successiva al 31/12, a fine esercizio:

Interessi passivi su mutui	a	Ratei passivi
----------------------------	---	---------------

I costi sostenuti per l'accensione del mutuo erano stati iscritti tra i costi pluriennali ammortizzabili in base alla durata del mutuo? Verificare per l'eventuale storno (vedere Risconti attivi).

RATEI PASSIVI - ALTRI

Per interessi passivi relativi a:

- Debiti verso l'Erario
- Debiti verso Fornitori
- Finanziamenti soci fruttiferi
- Prestiti obbligazionari
- Canoni di locazione cassette di sicurezza
-

Interessi passivi	a	Ratei passivi
-------------------	---	---------------

RISCONTI ATTIVI

Sono stati contabilizzati:

GUIDA AL BILANCIO

- Canoni leasing (vedere paragrafo Leasing)?
- Interessi passivi pagati anticipatamente?
- Fitti passivi pagati anticipatamente?
- Premi per assicurazioni? I premi sono generalmente pagati in via anticipata; fanno eccezione i premi per assicurazioni contro rischi sulle esportazioni (posticipati).
- Premi per polizze fideiussorie (controllare la durata) a seguito di rimborsi Iva? Il risconto va calcolato tenendo conto della durata della polizza indipendentemente dalla data dell'eventuale rimborso.
- Premi per polizze fideiussorie (controllare la durata) a seguito di ricorsi fiscali?
- Sconti effetti?
- Interessi passivi per legge Sabatini (vedere apposito paragrafo)?
- Spese condominiali?
- Interessi passivi su imposte e tasse?
- Canoni periodici di manutenzione in parte di competenza del prossimo esercizio?
- Contributi associativi in tutto o in parte di competenza del prossimo esercizio? (fiscalmente irrilevanti in quanto deducibili per cassa). Occorre operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

Registrazione:

Risconti attivi	a	==/==
	a	Assicurazioni
	a

ONERI ACCENSIONE MUTUI conseguenti a stipula di contratti di mutuo e iscrizione di ipoteche o altre garanzie, in base al Principio contabile n. 24 sono oneri pluriennali da ripartire sul periodo di durata del prestito. La corretta contabilizzazione è tra le «Altre immobilizzazioni immateriali». Qualora il finanziamento non venisse concesso andrebbero iscritti tra i costi di esercizio.

RISCONTI PASSIVI

Sono stati contabilizzati:

- interessi attivi riscossi anticipatamente?
- contributi in c/ interessi riscossi in via anticipata?
- fitti attivi riscossi anticipatamente?

Registrazione

.....	a	Risconti passivi
-------	---	------------------

FINANZIAMENTI CON LEGGE SABATINI (L. 1329/65)

Si tratta di agevolazioni per l'acquisizione di macchine utensili, che consistono in una dilazione di pagamento e nella fruizione di un contributo in conto interessi.

Si ricorda che gli interessi passivi su prestiti contratti per l'acquisizione di beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa, si comprendono nel costo ammortizzabile se dal bilancio risultano

imputati ad aumento degli stessi, sempre nel rispetto della normativa vigente (v. paragrafo Interessi passivi e valutazioni).

Oltre agli interessi passivi l'acquirente deve sostenere delle spese accessorie tra cui spese notari, spese per bolli, per l'istruttoria, ecc.

Tali oneri accessori NON possono essere interamente spesati nell'esercizio ma devono essere capitalizzati (art. 76); occorre il consenso del Collegio sindacale (art. 2426.5).

Per non perdere i benefici l'eventuale successiva vendita del macchinario, che ha beneficiato del finanziamento, può essere effettuata solo mediante cessione del relativo contratto.

Il contributo in conto interessi relativo alla Legge Sabatini è da considerare un contributo in conto esercizio che deve essere rilevato distintamente nella parte positiva del conto economico e partecipa alla formazione del reddito di esercizio secondo il criterio della competenza previsto per gli interessi passivi (piano di ammortamento del debito cambiario). Per parte della dottrina gli interessi vanno suddivisi in base al decorso del tempo, indipendentemente dal piano di ammortamento.

SCRITTURE PER L'ACQUIRENTE DEL MACCHINARIO

Al ricevimento della fattura del macchinario

==/==	a	Fornitori	360.000.000
Vostra fattura n. del			
Macchinari			300.000.000
Iva ns. credito			60.000.000

Al ricevimento della fattura di addebito degli interessi passivi

Inter. pass. L. Sabatini	a	Fornitori	100.000.000
Vs. fattura n. del			

Articoli relativi alle singole spese della pratica di finanziamento

==/==	a	Fornitore Notaio	6.600.000
Vostra fattura n. del			
Spese consulenza			5.500.000
Iva nostro credito			1.100.000

Bolli cambiali per acquisto bolli cambiali	a	Banca c/c	6.000.000
--------------------------------------------	---	-----------	-----------

==/==	a	Fornitore X	3.600.000
Spese consulenza per la pratica di finanziamento L. 1329/65			
Spese consulenza			3.000.000
Iva ns. credito			600.000

Capitalizzazione delle spese relative al finanziamento (occorre il consenso del Collegio sindacale)

Oneri pluriennali Sabatini (B1)	a	==/==	
Per capitalizzazione spese relative al finanziamento L. 1329/65			

GUIDA AL BILANCIO

a Spese di consulenza
 a Bolli cambiali
 a Spese consulenza
 a

Alla emissione degli effetti a favore del fornitore:

Fornitori	a	Cambiali passive	460.000.000
-----------	---	------------------	-------------

Al ricevimento del finanziamento (lettera di ammissione al contributo)

Mediocredito Centrale	a	Contributo c/ int. L. Sabatini (C 16)	40.000.000
-----------------------	---	------------------------------------------	------------

opp. Banca c/c
 Ricevuta lettera di ammissione al contributo L. 1329/65

31 Dicembre - CALCOLO DEI RISCONTI

Calcoli con a base il piano di ammortamento.

Ipotizzando una durata del finanziamento di 5 anni è necessario, alla fine di ogni esercizio, calcolare la quota di interesse e di contributo di competenza dell'esercizio utilizzando la tecnica dei risconti.

Supponiamo che gli interessi di competenza siano così ripartiti (in base al piano di ammortamento).

1° anno	30.000.000
2° anno	25.000.000
3° anno	20.000.000
4° anno	15.000.000
5° anno	10.000.000
Totale	100.000.000

Il contributo dovrà essere ripartito con lo stesso criterio:

1° anno	12.000.000
2° anno	10.000.000
3° anno	8.000.000
4° anno	6.000.000
5° anno	4.000.000
Totale	40.000.000

Risconti attivi	a	Interessi passivi L. Sabatini	70.000.000
-----------------	---	-------------------------------	------------

Contributi c/ interessi L. Sabatini	a	Risconti passivi	28.000.000
-------------------------------------	---	------------------	------------

Ammortamento (12esimi) degli oneri pluriennali in base ai mesi di durata del finanziamento.

Amm.to Oneri pluriennali	a	Fondo oneri pluriennali Sabatini	
--------------------------	---	----------------------------------	--

Per amm.to degli Oneri pluriennali L. 1329/65 competenza n.... dodicesimi

Alla riapertura dei conti occorrerà procedere alla reimputazione dei risconti.

Al 31.12. di ogni esercizio successivo

Amm.to Oneri Pluriennali	a	Fondo oneri pluriennali Sabatini	
--------------------------	---	----------------------------------	--

Ammortamento Oneri pluriennali L. 1329/65 n. ... mesi

Risconti attivi per risconto di n.....12mi di competenza futura.	a	Interessi passivi L. Sabatini	
---------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------	--

Contributo c/ int. L. Sabatini Per rinvio dei 12mi relativi ai periodi futuri	a	Risconti passivi	
----------------------------------------------------------------------------------	---	------------------	--

Si potrebbe procedere contabilmente anche con la imputazione annuale di interessi e contributi di competenza attingendo al conto risconti formati nel primo esercizio (e non chiusi all'1.1).

Calcoli con a base il tempo. Secondo parte della dottrina gli interessi vanno suddivisi in base al decorso del tempo, indipendentemente dal piano di ammortamento.

Es. durata 60 mesi a partire dall'1/3, interessi lit. 100.000.000.

1° anno	lit. 100.000.000 : 60 x 10
2° anno	lit. 100.000.000 : 60 x 12
3° anno	lit. 100.000.000 : 60 x 12
4° anno	lit. 100.000.000 : 60 x 12
5° anno	lit. 100.000.000 : 60 x 12
6° anno	lit. 100.000.000 : 60 x 2

Nella stessa proporzione temporale andrebbero ripartiti i contributi. Gli articoli di P.D. sono uguali a quelli visti; cambia l'importo dei risconti. Se il contributo non viene erogato nel primo esercizio, per la parte di competenza di tale esercizio dovrà essere rilevato come sopravvenienza attiva nell'esercizio successivo in cui avverrà l'incasso (nel primo esercizio non si dovrà effettuare alcuna rilevazione contabile).

All'erogazione del contributo:

Banca c/c	a	==/=	40.000.000
		a Sopravvenienze attive	12.000.000
		a Contributi c/int. L. Sabatini	28.000.000

A fine esercizio:

Contributi c/ interessi L. Sabatini	a	Risconti passivi	18.000.000
-------------------------------------	---	------------------	------------

N.B.: Poiché il tasso applicato dalla banca ordinaria al momento di scontare le cambiali può essere diverso da quello preso a base del conteggio interessi effettuato in sede contrattuale (la differenza positiva o negativa sarà rispettivamente a favore o a carico dell'acquirente), si dovrà operare una rettifica, previa richiesta al fornitore di copia della distinta di sconto.

Se il tasso di sconto della Banca è inferiore a quello contrattuale.

Fornitore	a	Interessi passivi L. Sabatini	
-----------------	---	-------------------------------	--

Vostra nota accreditato N..... del

Se il tasso di sconto della Banca è superiore a quello contrattuale

GUIDA AL BILANCIO

Interessi passivi L. Sabatini a Fornitore
Vostra nota di addebito N..... del

SCRITTURE PER IL VENDITORE DEL MACCHINARIO

Al momento della vendita del macchinario

Clienti	a	==/=	360.000.000
Fattura n. del			
		Ricavi di vendita	300.000.000
		Iva nostro debito	60.000.000

All'emissione della fattura di interessi per dilazione di pagamento

Clienti	a	Interessi attivi L. Sabatini	100.000.000
Fattura n. del			

Emissione degli effetti attivi

Effetti attivi	a	Clienti
----------------	---	---------

Sconto degli effetti attivi

Effetti allo sconto	a	Effetti attivi
==/=	a	Effetti allo sconto
Banca c/c		
Interessi passivi		

31 Dicembre - CALCOLO DEI RISCONTI - Alla fine di ogni esercizio, calcolare la quota di interessi attivi e di interessi passivi di competenza dell'esercizio utilizzando la tecnica dei risconti:

Interessi attivi	a	Risconti passivi
Risconti attivi	a	Interessi passivi

FATTURE DA RICEVERE

Art. 75

Nel bilancio di verifica è aperto il c/ Fatture da ricevere?

Se «sì», e deriva dalla chiusura dell'esercizio precedente, è giusto che ci sia ancora? O andava stornato?

I Ddt e le merci ricevute sono tutte coperte da fatture? Anche i Ddt di novembre e dicembre?

Ci sono merci in viaggio acquistate franco fornitore o con clausole fob e simili?

Ricordare che ex art. 6.8 D.Lgs. 471/97, se non si riceve la fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione c'è tempo 30 giorni per procedere alla regolarizzazione presso l'Ufficio Iva competente senza incorrere in alcuna sanzione.

Per la determinazione della competenza vedere i paragrafi Imputazione dei ricavi e Deducibilità dei costi.

Per i costi di competenza dell'esercizio, contabilizzare:

==/=	a	Fatture da ricevere (D 6 Debiti v/ fornit.)
Materie prime e sussidiarie c/ acquisti		
Semilavorati c/ acquisti		
Prodotti finiti c/ acquisti		
Lavorazioni presso terzi (1)		
Provvigioni		
Energia elettrica e forza motrice		
Telefono		
Professionisti (2)		
Compenso collegio sindacale (2)		
Manutenzioni e riparazioni		

- (1) Ove possibile verificare la rispondenza con la contabilità del prestatore del servizio.
- (2) Verificare se vi è rispondenza tra contabilità, schede contabili dei percipienti (se tenute) e Mod. 770.

Il costo dei professionisti è deducibile al termine della prestazione; controllare bene le spese legali.

Civilisticamente i costi dei professionisti sono deducibili nell'esercizio in cui sono stati utilizzati al fine di conseguire i ricavi, che coincide normalmente con l'esercizio in cui le prestazioni sono rese. **Fiscalmente** il periodo di competenza coincide con quello in cui le prestazioni sono ultimate, a nulla rilevando il pagamento. Non è possibile quindi dedurre un costo professionale oltre detto periodo, non essendo fiscalmente ammessa la deduzione di un costo in un esercizio successivo a quello di competenza, salvo il caso di mancanza dei requisiti di certezza e/o determinabilità (Cass. 2.5.97 n. 3809).

COLLEGIO SINDACALE - Con l'art. 37 dpr 645/94 della tariffa professionale le prestazioni dei sindaci ed il relativo compenso si suddividono in: a) verifiche trimestrali; b) controlli sul bilancio d'esercizio e redazione della relazione; c) partecipazione alle riunioni. In base al principio di competenza (art. 75), sembra che le prestazioni debbano essere imputate in base al momento in cui viene effettuata la prestazione; conseguentemente le prestazioni di cui a) e c) sarebbero di competenza dell'esercizio in chiusura mentre quelle previste in b), dell'esercizio successivo (in cui viene approvato il bilancio).

PROVVIGIONI E ALTRE COMPETENZE - Artt. 62 / 75

In conformità alle indicazioni contenute nella Direttiva comunitaria n. 86/653/CE il D.Lgs. 15.2.1999, n. 65 ha modificato alcuni articoli del codice civile concernenti la disciplina del contratto d'agenzia.

Per la ditta mandante il criterio base per l'imputazione dei costi è quello della competenza: cioè della necessità di **contrapporre ai ricavi d'esercizio i relativi costi**, siano essi certi o presunti (Principio contabile n. 11: per associazione di causa ed effetto tra costi e ricavi).

La deduzione della provvigione nel medesimo esercizio in cui si rilevano i ricavi ad essi correlati

è consentita solo in presenza delle ulteriori condizioni di **certezza** ed **oggettiva determinabilità** della spesa.

Salvo deroghe contrattuali, la normativa vigente individua la possibilità di inserire in contratto che il diritto per l'agente alla percezione del compenso può essere stabilito in un periodo temporale compreso tra:

termine iniziale ultimazione della prestazione della ditta mandante (normalmente la consegna);
 termine finale pagamento del corrispettivo.

Per definire la competenza occorrerà quindi avere riguardo alla clausola contrattuale specifica; se non espressamente prevista dal contratto, la maturazione è riferita al termine iniziale (art. 1748 c.c.).

Esempio n. 1 Il debito verso l'agente si manifesta nel medesimo esercizio di rilevazione dei ricavi conseguiti dalla ditta mandante

- Stipula del contratto di vendita fra ditta mandante (tramite il proprio agente) e cliente, in data 30.9.00.
- Provvigione fissata in L. 1.000.000, che matura all'atto del pagamento del cliente (termine finale).
- Fatturazione e consegna della merce al cliente avvenute in data 15.11.2000.
- Pagamento della merce fissato ed avvenuto in data 15.12.2000.

La ditta mandante rileva in contabilità generale il ricavo conseguito per la fornitura della merce e, nel medesimo esercizio, imputa il costo per provvigioni passive ad essa correlato.

Esempio n. 2 Il debito verso l'agente si manifesta nell'esercizio successivo alla rilevazione dei ricavi conseguiti dalla ditta mandante

- Stipula del contratto di fornitura fra ditta mandante (tramite il proprio agente) e cliente, in data 30.9.00.
- Provvigione fissata in L. 1.000.000, che matura all'atto del pagamento del cliente (termine finale).
- Fatturazione e consegna della merce al cliente avvenute in data 15.11.2000.
- Pagamento della merce fissato ed avvenuto in data 15.06.2001.

Al momento di redigere il bilancio di esercizio dell'anno 2000, la ditta mandante, in conformità al criterio di correlazione, imputa a conto economico la spesa per provvigioni, presunta in L. 1.000.000, contrapponendo ai ricavi conseguiti sulle vendite realizzate per effetto della intermediazione dell'agente.

- In sede di dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 2000 la mandante opera una *variazione* in aumento di pari importo, in quanto l'obbligo di sostenere il costo per la provvigione non può essere considerato ancora cer-

to, mancando il pagamento del cliente alla ditta mandante.

Esempio n. 3 Il debito verso l'agente si manifesta nell'esercizio anteriore a quello di conseguimento dei ricavi della ditta mandante

- Stipula del contratto di fornitura fra ditta mandante (tramite il proprio agente) e cliente, in data 30.9.00;
- Provvigione fissata in L. 1.000.000, che matura all'atto della stipula del contratto di vendita.
- Fatturazione e consegna della merce al cliente avvenute in data 15.01.2001.
- Pagamento della merce fissato ed avvenuto in data 31.01.2001.

Nel corso dell'esercizio 2000 matura unicamente il debito nei confronti dell'agente ed è rilevata la provvigione passiva. Per la determinazione del reddito imponibile, è possibile prospettare due distinte soluzioni:

- 1) In conformità al principio di correlazione, (secondo il quale i costi devono seguire i ricavi), le provvigioni, alla stregua degli altri costi deducibili, dovrebbero essere poste a carico dell'esercizio nel quale la procurata vendita ha generato proventi tassabili, ovvero nel periodo d'imposta 2001.
 - 2) Considerato che il debito verso l'agente diviene certo e determinabile già alla data dell'ordine, appare lecito consentire la deduzione dell'onere nel periodo d'imposta 2000.
- Si ritiene che debba essere privilegiata la seconda soluzione: infatti, per la corretta individuazione dell'esercizio di competenza fiscale delle spese, l'utilizzo di criteri diversi da quelli fissati nell'art. 75 è consentito solo se espressamente previsto dalla norma.

Il diritto alla provvigione si *prescrive in 5 anni* (art. 2948 n. 4) (vedi tabella).

Oltre alla provvigione occorre considerare i contributi Enasarco per il Fondo previdenza, per il Fondo assistenza, per il Fondo indennità risoluzione rapporto. I contributi per il Fondo di Previdenza sono dovuti su tutte le somme a qualsiasi titolo fatturate dall'agente o rappresentante, anche se non pagate; il versamento si effettua entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

L'omesso o ritardato versamento di contributi comporta sanzioni che arrivano fino al 200%.

ENASARCO / FONDO PREVIDENZA - Il contributo è stabilito in percentuale su tutte le somme dovute (maturate, e non pagate) a qualsiasi titolo all'agente o rappresentante ed è in parte a carico del preponente ed in parte dell'agente o rappresentante (da trattarsi dalla ditta al pagamento delle somme spettanti).

È dovuto per gli agenti ditte individuali o società di persone (snc, sas):

GUIDA AL BILANCIO

	con esclusiva	senza esclusiva
Contributo a carico della casa mandante	5,75%	5,75%
Contributo a carico dell'agente	5,75%	5,75%
Contributo minimo annuo (individuale)	480.000	240.000
Contributo minimo annuo per società di persone, per ogni agente	240.000	120.000
Contributo annuo massimo	4.830.000	2.760.000

I contributi per il Fondo di Previdenza sono dovuti su tutte le somme a qualsiasi titolo fatturate dall'agente o rappresentante, anche se non pagate; il versamento si effettua entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Il minimale va frazionato (per trimestre) in caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno; se in un trimestre non vi sono provvigioni non viene considerata la quota di minimale ad esso relativa.

L'omesso o ritardato versamento di contributi comporta sanzioni che arrivano fino al 200%.

FONDO ASSISTENZA - È dovuto solo per agenti e rappresentanti che esplicano la loro attività sotto forma di società di capitali. Il contributo, a totale carico del preponente e senza alcun limite, è del 2% sulle provvigioni corrisposte.

FONDO INDENNITÀ RISOLUZIONE RAPPORTO (FIRR) - Il contributo, a totale carico del preponente, va computato su provvigioni e rimborsi

spese corrisposti nell'anno solare. Poiché il versamento scade a fine marzo dell'anno successivo, in data 31.12, in sede di chiusura di bilancio, va effettuato l'accantonamento del FIRR di competenza in base alle seguenti aliquote:

Agenti e rappresentanti senza esclusiva	
sulle provvigioni fino a 12 milioni	4%
sulle provvigioni da 12 a 18 milioni	2%
sulle provvigioni oltre 18 milioni	1%
Agenti e rappresentanti con esclusiva	
sulle provvigioni fino a 24 milioni	4%
sulle provvigioni da 24 a 36 milioni	2%
sulle provvigioni oltre 36 milioni	1%

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA - entro 30 gg va effettuata la comunicazione all'Enasarco (su apposito modello o equivalente); successivamente l'Ente liquiderà all'agente il FIRR accantonato relativamente agli anni precedenti. Le somme da corrispondere all'agente sono:

a) **INDENNITÀ DI PREAVVISO**: è dovuta solo se non si è rispettato il preavviso previsto dal mandato e contemporaneamente non vi è giusta causa. Di solito la durata del preavviso e la misura dell'indennità è prevista dal mandato; in caso contrario si possono applicare i contratti collettivi.

Contratto collettivo settore industria (per artigiani e commercianti vedasi i loro contratti collettivi): se la durata del mandato è maggiore a 8 anni la ditta dovrebbe dare preavviso di 8 me-

TABELLA

Trattamento fiscale

Natura Importi	Trattam. Iva	Ritenuta d'acconto	Trattam. Imp. dirette	Codice versamenti	Mod. 770
		18,5%* su 20% se percipiente si avvale in via continuativa di dipendenti	Normale reddito di impresa	1038	770 SE
Provvigioni comunque denominate		18,5%* su 50% altri casi (1)	(Unico F-G)		
Indennità di fine rapporto (2)	Fuori campo Iva	20%	Tassazione separata (Unico M)	1042	770 SC
Indennità di mancato preavviso (2)	Fuori campo Iva	20%	Tassazione separata	1042	770 SC
Indennità suppletiva di clientela (2)	Fuori campo Iva	20%	Tassazione separata	1042	770 SC
Altra indennità per cessazione del rapporto (2)	Fuori campo Iva	20%	Tassazione separata	1042	770 SC

*18% sui pagamenti effettuati a partire dal 1.1.2001 anche se fatturati nel 2000.

(1) L'agente o rappresentante che si avvale della collaborazione di dipendenti o di terzi può richiedere la ritenuta ridotta spedendo alla casa mandante apposita dichiarazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente per ciascun anno solare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento che ha valore solo per l'anno seguente e che è da conservarsi per 5 anni.

(2) La ritenuta non va operata se l'indennità è erogata a società (di capitali o di persone ex art. 16 e risoluzione n. 9/1185 del 23.10.1980) che la dovrà ricomprendere normalmente nel reddito d'impresa.

si (agenti monomandatari) o 6 mesi (agenti plurimandatari); se la durata del mandato è fino a 8 anni la ditta dovrebbe dare preavviso di 6 mesi (agenti monomandatari) o 4 mesi (agenti plurimandatari). Il mancato rispetto implica il pagamento di un'indennità pari a: mesi di preavviso non goduti X provvigioni medie spettanti nell'anno solare precedente.

b) **FIRR**: viene liquidato dall'Enasarco relativamente agli anni precedenti; viene liquidato dalla ditta preponente direttamente all'agente per quanto riguarda l'anno in corso.

c) **INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA**: è dovuta solo in caso di cessazione avvenuta per fatto non imputabile all'agente, decesso dell'agente o raggiungimento dell'età pensionabile. Va richiesta dall'agente entro 1 anno dalla cessazione. Civilisticamente è consigliabile accantonare annualmente un fondo; **fiscalmente**, non essendo dovuto se il contratto si scioglie per fatto imputabile all'agente, non è deducibile per mancanza del requisito della certezza. Si deduce al pagamento.

Misura dell'indennità (contratto collettivo settore industria): 3% sulle provvigioni maturate per tutta la durata del mandato + 0,5% sulle provvigioni maturate dal 4° al 6° anno (con limite massimo annuo di provvigioni pari a L. 72.000.000) + 1% sulle provvigioni maturate dal 6° anno compiuto in poi (con limite massimo annuo di provvigioni pari a L. 72.000.000).

88

NB: ovviamente le indennità sono dovute solo agli agenti iscritti all'Enasarco e non ai procuratori d'affari.

RITENUTE FISCALI: Sono state conservate le dichiarazioni eventualmente ricevute per la riduzione della base imponibile?

Ci sono provvigioni maturate a favore di agenti o rappresentanti per le quali non è ancora giunta la fattura?

.....
Provvigioni a Fatture da ricevere

Se nel 4° trimestre sono maturate provvigioni occorrerà determinare il costo a carico dell'esercizio per

- Fondo previdenza: 5,75% a carico preponente
 - Fondo assistenza: 2% a carico preponente
- entrambi calcolati sulle somme maturate a favore del rappresentante il cui versamento scade il 20 febbraio.

==/= a Enasarco c/ contributi

Costi accessori provvigioni (Enasarco)
Fornitori (agente; quota di sua competenza)

Il preponente è tenuto a corrispondere, col primo versamento per il Fondo di previdenza, almeno l'intero minimale. L'eventuale eccedenza sarà detraibile da quanto successivamente dovuto nel corso dell'anno.

Occorre anche calcolare l'indennità di competenza per Fondo indennità risoluzione rapporto (FIRR) da versare entro il 31 marzo successivo.

.....
Costi accessori provvigioni (accant. FIRR) a Enasarco c/ contributi

Se si effettua infine l'accantonamento dell'indennità suppletiva di clientela, per la parte maturata nell'esercizio (da riprendere nell'Unico come variazione in aumento) :

.....
Costi accessori provv. (accant. ind. suppl.) a Fondo indennità suppletiva clientela

Se alla risoluzione del rapporto l'indennità non sarà dovuta, si evidenzierà una sopravvenienza attiva non tassabile.

Controllare che ci sia rispondenza tra il c/ Provvigioni e il Mod. 770.

STAR DEL CREDERE - L'art. 1746 c.c. **vieta** di porre a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. Tale garanzia è eccezionalmente ammessa allorché si tratti di singoli affari, di particolare natura ed importanza individuati di volta in volta, a condizione che l'ammontare della garanzia non superi la provvigione sullo stesso affare e che venga corrisposto all'agente uno specifico corrispettivo. Ogni pattuizione precedente è da ritenersi nulla a far data dal 2.2.00. Naturalmente viene meno l'obbligo da parte del preponente di pagare il compenso pattuito al riguardo.

RAPPRESENTANTI ESTERI- Le imprese che utilizzano agenti della Comunità Europea, se a disciplinare il contratto è la legge italiana (art. 1751), dovrebbero accantonare il 10% delle provvigioni (ex direttiva Cee del 1979, non recepita) ai fini della indennità di clientela o di cessazione del rapporto. A questi contratti non si applicano infatti le disposizioni contenute negli accordi economici collettivi. qualora il contratto sia regolato dalla legge del paese di appartenenza dell'agente, occorrerà valutare di volta in volta.

INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI - La Cassazione con sentenza n. 6870 del 3.7.99 ha affermato che le spese di mediazione spettanti all'intermediario immobiliare, maturano con la sottoscrizione del contratto preliminare e non al momento del rogito definitivo. Per la stessa, e per la G.F. che aveva operato il rilievo, la società venditrice dovrà quindi imputare detto costo, indipendentemente dall'effettivo pagamento, all'anno di sottoscrizione del preliminare (anche se manca il correlativo ricavo) e non in quello del rogito (in cui tra i ricavi figurerà la vendita). La mancata correlazione contrasta con i principi contabili.

PROVVIGIONI AGENTI ASSICURATIVI

Si considerano **provvigioni precontate**, quelle provvigioni corrisposte all'agente in un'unica so-

GUIDA AL BILANCIO

luzione ma che fanno riferimento alla durata globale del contratto.

Ai fini di una corretta imputazione a conto economico, si ritiene opportuno ripartire le provvigioni stesse nell'intero arco temporale della durata del contratto di assicurazione, ripartendole secondo il principio di competenza ad ogni esercizio per la quota ad esso afferente, attraverso la tecnica dei risconti. Ciò troverebbe giustificazione nella natura stessa della provvigione precontata, che non è un'entità unica ma la risultanza di una sommatoria di singole ed autonome provvigioni che devono concorrere pro-quota alla formazione del risultato di esercizio di competenza, attraverso appunto la suddetta tecnica (rm 29.10.98 n. 161/E).

Es.: si ipotizzi di riscuotere una provvigione di lit. 1.000 per un contratto di assicurazione sulla vita della durata di 5 anni, la provvigione viene incassata interamente nel primo esercizio.

Compagnia assicuratrice	a	Provvigioni precontate	1.000
Banca c/c	a	Compagnia assicuratrice	1.000
	31/12		
Provvigioni precontate	a	Risconti passivi	800

Può accadere che la compagnia liquida la provvigione precontata in due tranche, a cavallo di due esercizi; occorrerà allora provvedere con apposite scritture alla giusta imputazione delle provvigioni stesse.

Può inoltre accadere che nell'esercizio successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto di assicurazione sulla vita, il contraente decida di non versare più i premi risolvendo il contratto medesimo.

Le scritture, nelle loro varie fasi:

Compagnia assicuratrice	a	Provvigioni precontate	500
Rilevazione della maturazione della prima delle due tranche di provvigioni			
Banca c/c	a	Compagnia assicuratrice	500
Pagamento della prima delle due tranche di provvigioni			
	31/12		
Fatture da emettere	a	Provvigioni precontate	500
In attesa della liquidazione della seconda delle due tranche di provvigioni			
	31/12		
Provvigioni precontate	a	Risconti passivi	800
Risconto delle provvigioni non di competenza (sul totale delle due tranche)			

Al 01.01.2001 occorrerà riaprire i conti:

Risconti passivi	a	Provvigioni precontate	800
------------------	---	------------------------	-----

In data 02.01.2001 la compagnia liquida la seconda parte del premio

Compagnia assicuratrice	a	Fatture da emettere	500
Rilevazione della seconda delle due tranche di provvigioni			
Banca c/c	a	Compagnia assicuratrice	500
Pagamento della seconda delle due tranche di provvigioni			

In data 05.04.2001 il cliente risolve il contratto; l'agente dovrà rimborsare i premi alla compagnia.

	5/4		
=/=	a	Compagnia assicuratrice	1.000
Sopravvenienze passive			200
Perdite su crediti			800
Compagnia assicuratrice	a	Banca c/c	1.000
Pagamento della seconda delle due tranche di provvigioni			

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI Artt. 62 / 65 / 2425 / 2427

Se le retribuzioni (e conseguenti contributi) relative al mese di dicembre, compresa la 13^a, non sono state contabilizzate occorre procedere in sede di scritture di integrazione. Indicativamente:

Salari industriali (c.e.: B9a)	a	Dipendenti c/ retribuzioni (S.P. Pass.: D13)
retribuzioni lorde		
Stipendi (c.e.: B9a) retribuzioni lorde	a	Dipendenti c/ retribuzioni
Inps c/ contributi (S.P. Pass.: D12)	a	Dipendenti c/ retribuzioni anticipazioni per c/ Inps (Assegni familiari, malattia, maternità, congedo matrimoniale)
Dipendenti c/ retribuzioni contributi a carico dipendenti	a	Inps c/ contributi
Dipendenti c/ retribuzioni ritenute fiscali	a	Erario c/ ritenute dipendenti (S.P. Pass.: D11)
Dipendenti c/ retribuzioni contributi sindacali	a	Sindacati c/ ritenute (S.P. Pass.: D13)
Inps c/ contributi fiscalizzazione oneri sociali (P.C. n. 12)	a	Contributi (c.e.: B9b)
Contributi industriali (c.e.: B9b) contributi operai a carico ditta	a	Inps c/ contributi
Contributi amministrativi contributi impiegati a carico ditta	a	Inps c/ contributi

Per quanto concerne il saldo Inail (secondo il Principio contabile n. 12 l'Inail va tra i contributi) l'articolo, a seconda che evidenzi un debito o un credito, sarà:

Inail (c.e.: B9b)	a	Inail c/ premi (S.P. Pass.: D12)
Crediti verso Inail (S.P. Att.: C15)	a	Inail

Gli Uffici fiscali controllano se i costi dei dipendenti esposti in bilancio corrispondono con il Mod. 770.

Predisporre un prospetto di raccordo delle eventuali differenze. È opportuno confrontare i vari quadri (SF - SH ...) con i corrispondenti costi di c.e. (professionisti, ...).

FERIE DEI DIPENDENTI

Considerando esclusivamente il caso di imprese con esercizio 1/1 - 31/12 possiamo riscontrare:

1) anche le ferie maturano dall'1/1 al 31/12 e possono:

- a) essere state godute dal dipendente nel corso dell'anno;
 b) essere state godute solo parzialmente nel corso dell'esercizio (ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, le ferie non godute devono essere recuperate e possono essere retribuite solo in casi eccezionali).
- 2) Le ferie maturano con una periodicità diversa dell'esercizio sociale (es. 1/3 - 28/2) e sono state godute nell'esercizio in chiusura:
- a) nell'esatta proporzione maturata;
 b) meno o oltre il maturato.

A fine esercizio, per le ferie non godute, ma di competenza

Retribuzioni per la retribuzione lorda	a	Dipendenti c/ ferie
Contributi per contributi a carico dell'impresa	a	Istituti c/ ferie

14^a MENSILITÀ

La 14^a mensilità ha un periodo di maturazione (1/7 - 30/6) che non coincide con l'anno solare. Per le imprese che ne sono soggette (es. commercio ingrosso e minuto, alberghi e pubblici esercizi; industria: lapidea, depurazione e nettezza urbana, trasporti e spedizioni, alimentari, impiegati nell'edilizia) è necessario contabilizzare, a fine esercizio, la quota maturata (1/7 - 31/12) che sarà pagata nel successivo esercizio.

Retribuzioni per la retribuzione lorda	a	Dipendenti c/ 14 ^a
Contributi per contributi a carico dell'impresa	a	Istituti c/ 14 ^a

COMPETENZE ARRETRATE

Le competenze arretrate pagate ai dipendenti, derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro, avente efficacia in parte retroattiva, sono imputabili all'esercizio nel quale si perfeziona il nuovo contratto, in base al quale si realizza il requisito del diritto della certezza del personale a godere di un diverso trattamento economico, a nulla rilevando quanto previsto all'art. 14.4/600 e all'art. 2423-bis n. 4 c.c. (rm 9/167 del 21.3.81).

ASSICURAZIONI INFORTUNI DIPENDENTI

Le assicurazioni sugli infortuni, quando sono stipulate per coprire i rischi che possono derivare dall'attività lavorativa, non costituiscono vantaggi imponibili, essendo direttamente ed esclusivamente stipulate a tutela delle responsabilità del datore di lavoro; esse, quindi, rilevano esclusivamente come costo deducibile inerente all'attività dell'impresa.

Quando invece sono stipulate per coprire anche o esclusivamente il rischio di infortuni extra-lavorativi costituiscono benefici tassabili in capo al dipendente.

Analogamente a quanto è previsto per le assicurazioni sanitarie non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i premi per assicurazioni contro gli infortuni versati dal datore di lavoro con o senza ritenuta a carico del lavoratore in conformità a contratti collettivi o ad accordi aziendali, a condizione che vengano indicati nel Mod. 101 e che possano costituire oneri deducibili per il dipendente (art. 48.2, lett. a).

PREMIO INCENTIVANTE

Erogazione di un premio incentivante che matura al termine dell'esercizio ma che verrà corrisposto nell'esercizio successivo. L'impresa dovrà civilisticamente accantonare la somma maturata, ma dovrà esserne fatto recupero nell'Unico/RF. Fiscalmente sarà deducibile nell'esercizio successivo, quando sarà incluso nella retribuzione e tassato in capo al dipendente. Secondo altri, sulla base del principio di ragionevolezza ed attendibilità ex art. 75, se l'atto aziendale possa ritenersi verificato e produttivo di effetti ed esistono i dati che consentono una misurazione attendibile, il costo è deducibile già alla fine dell'esercizio anche se il dipendente sarà tassato nell'anno successivo in sede di percezione.

ANTICIPI E PRESTITI AI DIPENDENTI SUL TFR

Gli anticipi su tfr pagati ai dipendenti vanno detratti direttamente dal conto Trattamento di fine rapporto.

I prestiti ai dipendenti costituiscono invece crediti da inserire alla voce C II 5 Crediti verso altri.

SOMME EROGATE A SEGUITO DI TRANSAZIONE GIUDIZIALE (o diretta con l'Istituto)

Le somme erogate ai dipendenti in sede di transazione e conciliazione, collegate o collegabili all'intercorso rapporto di lavoro, dovrebbe essere deducibili nell'esercizio in cui si verifica la condizione della certezza del debito (art. 75.1); occorre però tener presente che lo stesso articolo pone anche la competenza, come condizione essenziale per la deducibilità. Occorre quindi fare delle distinzioni.

- 1) Somme pagate per adeguamento dello stipendio rispetto ai minimi contrattuali, per il riconoscimento di un diverso livello retributivo o di lavoro prestato al di fuori delle ore ordinarie, per il riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, per la richiesta di danni conseguenti l'illegittimo o l'ingiustificato licenziamento ecc.: reddito per il dipendente e costo (sopravvenienza passiva) deducibile per l'impresa.
- 2) Somme pagate a seguito di azione giudiziale più sfumata, che appare prevalentemente come ripicca: come n. 1).
- 3) Somme pagate per chiudere una azione giudiziale iniziata per uno qualsiasi dei motivi di cui ai punti precedenti, ma che dal verbale di conciliazione appaiono versate come liberalità: non imponibili in capo al beneficiario e non deducibili per l'impresa.

- 4) Somme pagate a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali o morali: non tassabili in capo al beneficiario e deducibilità da verificarsi di volta in volta per l'impresa.

DISTACCO DEL PERSONALE PRESSO TERZI

Il distacco/prestato del personale è ammesso se temporaneo, non definitivo, e posto in essere nell'interesse del datore di lavoro distaccante. Il prestito/distacco non modifica lo stato giuridico del dipendente, né dà luogo alla nascita di un nuovo diverso rapporto di lavoro; pertanto continuano a gravare sulla società distaccante, titolare del rapporto di lavoro, tutti gli obblighi gestionali ed amministrativi concernenti il dipendente (retribuzioni, contributi, previdenza, amministrazione, aspetti fiscali ecc.) che costituiscono costi di esercizio deducibili ai fini del reddito d'impresa.

IVA: il rimborso del puro costo non è rilevante; l'addebito di un costo superiore a quanto sostenuto è soggetto ad Iva per intero. L'irrilevanza ai fini Iva opera anche nell'ipotesi che il prestito del personale sia destinato a soggetti esteri, ove naturalmente vi sia il puro rimborso del costo; nel caso di un addebito maggiore del puro costo si hanno le seguenti due fattispecie con le relative conseguenze:

- soggetto distaccatario non residente e/o non domiciliato nel territorio dello Stato (soggetto Iva), senza una stabile organizzazione nello Stato stesso - l'operazione è fuori campo Iva (art. 7, lettera d), dpr 633);
- soggetto distaccatario domiciliato o residente in altro Stato membro della CEE, non soggetto passivo d'imposta - l'operazione è soggetta ad Iva in Italia.

IMPOSTA DI REGISTRO : la convenzione posta in essere tra distaccante e distaccatario sconta l'imposta di registro in termine fisso; se sono concluse tramite scambio di corrispondenza, solo in caso d'uso.

IRAP : sia i rimborsi ricevuti dal distaccante, sia l'onere sostenuto dal distaccatario, non concorrono alla formazione della base imponibile.

OMAGGI AI DIPENDENTI

Ai fini delle imposte sui redditi - Gli omaggi ai dipendenti non si configurano come spese di rappresentanza, bensì come costi del personale che, ai fini della deducibilità fiscale di distinguono tra:

- **interamente deducibili** per l'impresa ex art. 62.1.

In capo ai dipendenti gli omaggi fatti in occasione di ricorrenze o festività non costituiscono reddito imponibile fino ad un valore normale complessivo annuo di lit. 500.000; se superano tale tetto è tassata solo l'eccedenza.

Gli omaggi aventi carattere eccezionale sono considerati fringe benefit e, come tali, non sono imponibili se cumulativamente nell'anno l'ammontare di tutti i fringe benefit non supera lit. 500.000, in caso contrario è tassabile l'intero l'importo (e non solo l'eccedenza);

- **deducibili entro il limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente** ex art. 65.1, se rientrano tra le spese ricreative (es. brindisi augurali e pranzi sociali; in questo senso C.T.C. Sez. XII dec. n. 2662 del 25.5.94);

Ai fini Iva - La rm n. 666305 del 16.10.90 ha disposto l'indetraibilità dell'Iva sugli acquisti di beni non oggetto dell'attività omaggiati ai dipendenti. Pur essendoci delle interpretazioni contrarie, si consiglia di considerare l'imposta indetraibile e, di conseguenza, la corrispondente cessione fuori campo Iva ex art. 2.2 n. 4.

Al contrario, la cessione di beni oggetto dell'attività è sempre soggetta ad Iva.

Donazione di dotazioni informatiche ai dipendenti effettuate nel periodo d'imposta 2000: le imprese donanti non realizzano operazioni imponibili ai fini Iva, né ricavi o plusvalenze ai fini reddituali; i beni si considerano distrutti. Il valore del computer non è tassato in capo al dipendente.

INDENNITÀ DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI Artt. 62, 48.5

Le indennità di trasferta e i rimborsi spese consistono in somme erogate al dipendente che viene inviato in trasferta, ovvero è destinato occasionalmente e temporaneamente a svolgere le proprie mansioni in luogo diverso da quello in cui si trova la sua sede abituale di lavoro, al fine di compensarlo del sacrificio e degli oneri sostenuti.

La regola generale prevede che le indennità corrisposte ai dipendenti, al di là dei limiti di esenzione Irpef previsti a favore degli stessi, siano sempre deducibili per l'impresa, con l'unico limite, in caso di rimborso analitico, di lit. 350.000 per le trasferte in Italia e lit. 500.000 per le trasferte all'estero (art. 62.1-ter).

I rimborsi spese vanno innanzitutto distinti in base all'ambito territoriale e cioè per trasferte effettuate:

- nello stesso comune in cui opera l'azienda;
- fuori dal comune in cui ha sede l'azienda.

TRASFERTE NEL COMUNE dove si trova la sede di lavoro del dipendente - I relativi rimborsi sono imponibili in capo al dipendente, con l'unica eccezione delle spese di trasporto (taxi, mezzi pubblici) comprovati da documentazione rilasciata dal vettore (art. 48.5).

TRASFERTE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - Sono considerate tali le trasferte in un Comune diverso da quello in cui si trova la sede abituale di lavoro e da esso distante almeno 10 Km. Per tali tipi di trasferte sono previsti tre metodi di rimborso/indennizzo differenziati, con i relativi trattamenti fiscali. È importante precisare prima di passare alla loro analisi, che i rimborsi spese di viaggio e trasporto non costituiscono mai

reddito in capo al dipendente e sono, salvo alcune limitazioni, sempre deducibili per l'impresa.

- 1) **Rimborso a piè di lista o analitico:** si ha quando le spese documentate e riassunte in un'apposita nota spese vengono analiticamente rimborsate dal datore di lavoro. Tali somme, in linea di massima, non costituiscono reddito tassabile per il lavoratore dipendente. Può trattarsi di spese di:
- **vitto e/o alloggio** - (art. 62.1-ter Tuir) cumulativamente sono detraibili per l'impresa nel limite massimo giornaliero di lit. 350.000 per trasferte nazionali o lit. 500.000 per trasferte all'estero (spese sostenute da dipendenti o da collaboratori);
 - **altre spese documentabili o meno:** sono interamente deducibili per l'impresa; non sono imponibili in capo al dipendente fino lit. 30.000 per trasferte in Italia, o lit. 50.000 per trasferte all'estero.
- Documentazione necessaria la fine della deducibilità dei rimborsi:
- lettera d'incarico,
 - nota spese del dipendente (deve contenere anche il dettaglio di eventuali «altre spese non documentabili»),
 - pezze giustificative delle spese sostenute (fatture intestate al dipendente e all'impresa, ricevute fiscali, scontrini, biglietti aerei, ferroviari, pedaggi autostradali,...) ovviamente recanti date e orari concordanti con la lettera d'incarico.
- 2) **Rimborso forfettario:** è un'indennità prestabilita corrisposta a prescindere dalle spese effettivamente sostenute dal dipendente. Le indennità forfetarie non sono imponibili in capo al dipendente entro il limite di:
- lit. 90.000 al giorno per trasferte in Italia,
 - lit. 150.000 al giorno per trasferte fuori confine,
 - al netto delle spese di viaggio e trasporto sostenute e documentate.
- Tali limiti valgono per intero anche se la missione viene portata a termine in meno di una giornata. Per l'impresa le indennità corrisposte sono deducibili senza limite. È necessaria la lettera d'incarico, ma non serve documentare le spese sostenute, se non quelle di viaggio e trasporto nel caso in cui, sommate all'indennità corrisposta, si superano i suddetti limiti di esenzione.
- 3) **Rimborso misto:** le indennità forfetarie nei limiti degli importi previsti per il rimborso forfettario vengono ridotte di 1/3 qualora l'azienda rimborsi al dipendente o le spese di vitto o le spese di alloggio; se l'azienda rimborsa al dipendente entrambe le spese in forma analitica, gli importi vengono ridotti di 2/3.

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI TRASPORTO: se afferenti a spese regolarmente auto-

rizzate e documentate, anche se sotto forma di *indennità chilometrica*:

- non costituiscono mai reddito in capo al dipendente cui vengono rimborsate,
 - sono deducibili per l'impresa.
- Nota: le spese di trasporto (taxi, mezzi pubblici, auto a noleggio) sono assimilate a quelle di viaggio.

Vedere anche la rm 23.3.99 n. 54/E.

Nel caso di viaggi e trasporti in AUTO, se il dipendente utilizza un'auto per la trasferta, la deduzione per l'impresa delle relative spese è limitata in misura differente a seconda che il veicolo sia:

- **di proprietà del dipendente** - al dipendente spetta il rimborso da tabelle ACI relative alla propria auto; la società potrà dedurre il costo di percorrenza fissato nel tariffario ACI per autoveicoli di potenza non superiore ai 17 c. f. (benzina) o ai 20 c. f. (diesel);
- **preso a noleggio dal dipendente** - al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta indipendentemente dall'auto usata; la società potrà dedursi la spesa corrispondente alla tariffa di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore ai 17 c. f. (benzina) o ai 20 c. f. (diesel);
- **di proprietà dell'impresa (o acquisito in leasing - noleggio)** -
 - se non è dato in uso promiscuo al dipendente, limite di deduzione = 50% dei costi;
 - se è dato in uso promiscuo al dipendente, l'impresa si deduce il **100%** dei costi (in capo al dipendente si imputa un beneficio tassabile convenzionale di 4.500 Km annui desumibile dalle tariffe ACI)

LAVORO INTERINALE: riguardo al trattamento fiscale dei costi relativi al lavoro interinale rispetto ai normali contratti di lavoro, la D.R.E. Lombardia n. 67825/2000 ha fornito i seguenti chiarimenti:

- è posto a carico dell'azienda fornitrice l'obbligo di effettuare le ritenute sulle somme e i valori imponibili corrisposti al lavoratore interinale nell'interesse della società utilizzatrice e da questa direttamente rimborsate;
- alle spese sostenute dai lavoratori interinali, nell'interesse della società utilizzatrice e da questa direttamente rimborsate, sono applicabili i limiti di deducibilità previsti dall'art. 62, indipendentemente dalla classificazione in bilancio;
- la deducibilità degli oneri di utilità sociale sostenuti dall'impresa utilizzatrice, anche per i lavoratori interinali nel limite dello 0,5% dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'art. 65.1, deve essere calcolata comprendendo tra tali spese anche quelle per prestazioni di lavoro temporaneo.

CONTRIBUTO 15%

La Finanziaria 1997 ha previsto che i datori di lavoro non in regola con i versamenti previdenziali ed assistenziali sono tenuti al pagamento di un

GUIDA AL BILANCIO

importo pari al 15% dei contributi e somme non versate, da pagare in 18 rate bimestrali di eguale importo a partire dal 20/2/97.

Deducibilità dal reddito d'impresa: tale contributo del 15% è deducibile quale spesa per lavoro dipendente. È ammessa l'imputazione del costo a conto economico in base alla scadenza delle rate di pagamento.

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Per ogni cessazione di rapporto di lavoro la competenza a favore del dipendente può far emergere:

- a) indennità maturate fino alla cessazione del precedente esercizio e correttamente imputate a Tfr;
- b) indennità maturate fino alla cessazione del precedente esercizio ma non imputate a Tfr, per errore o dimenticanza;
- c) adeguamento per sopravvenute modifiche normative, di valori già accantonati anche fiscalmente a Tfr;
- d) adeguamento per sopravvenute modifiche normative, di valori non ancora fiscalmente accantonati a Tfr;
- e) indennità maturata dall'inizio dell'esercizio fino alla data di cessazione del rapporto.

Le analisi vanno fatte distintamente per ciascun dipendente. Contabilmente:

- a) si storna dal fondo;
- b) sopravvenienze passive fiscalmente indeducibili, da riprendere sulla dichiarazione dei redditi/RF;
- c) si storna dal fondo;
- d) si storna dal fondo e sulla dichiarazione dei redditi/RF si fa una variazione in diminuzione per la parte non ancora fiscalmente imputata;
- e) si imputa a costo (indennità di fine rapporto).

Durante l'anno ci sono stati licenziamenti? Le registrazioni sono state fatte correttamente?

Si è controllato se il Fondo liquidazione personale corrisponde con l'effettivo importo dovuto ai singoli dipendenti (sulla scorta di apposito elenco nominativo)? Se non corrisponde occorre ricercarne le cause per adeguare il fondo all'indennità effettivamente maturata.

Per l'accantonamento dell'indennità maturata nell'esercizio

Indennità licenziamento maturata	a	Trattamento fine rapporto lavoro subord.
c.e. B 9 c)		S.P. passivo: C
		S.P. passivo: B - fondi diversi dal Tfr ex art. 2120 c.c.
		S.P. passivo: D 13 - per i contratti cessati

Fondo indennità all'1.1		L.
- Variazioni subite durante l'esercizio per licenziamenti		L.
+ Indennità licenziamento maturata nell'anno		L.
= Fondo indennità al 31.12	L.	

I maggiori accantonamenti necessari per **adeguare il fondo** indennità a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono fiscalmente deducibili:

- nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni, o
- per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

Civilisticamente devono essere imputati per intero all'esercizio in cui è sorto l'obbligo di adeguamento.

Per l'adeguamento (per l'intero ammontare):

Indennità licenziamento maturata	a	Trattamento fine rapp. lav. subordinato
----------------------------------	---	-----------------------------------------

Se fiscalmente si intende suddividere in tre esercizi, occorrerà recuperare sull'Unico/RF tra le variazioni in aumento i 2/3 dell'importo (oppure l'intero importo allocando poi 1/3 tra le variazioni in diminuzione); nei due successivi esercizi variazioni in diminuzione per 1/3.

Se c'è una **POLIZZA ASSICURATIVA** per garantire il trattamento di fine rapporto ai dipendenti, il valore non deve essere compensato ma deve essere inserito in attivo di S.P.; Polizza TFR-Dipendenti va inserito tra Crediti verso altri C II 5 o Attività finanziarie immobilizzate B III 2 lett. d, a seconda della natura.

Al pagamento dei premi:

Polizza TFR - Dipendenti (voce di S.P.)	a	Banca c/c
-----------------------------------------	---	-----------

- alla fine di ciascun esercizio, per la quota di competenza:

Indennità licenziamento maturata	a	Fondo TFR - Dipendenti
----------------------------------	---	------------------------

- al momento della cessazione del rapporto, per la liquidazione dell'indennità accantonata:

==/=	a	Dipendenti c/ liquidazione
Fondo TFR - Dipendenti		Indennità lic. liquidata (quota TFR relativa all'esercizio in corso)
Indennità di preavviso		(in caso di licenziamento senza preavviso)

Dipendenti c/ liquidazione	a	==/=
	a	Banca c/c
	a	Erario c/ ritenute

- al momento dell'incasso del capitale assicurato (polizze ante 1.1.96):

==/=	a	==/=
Cassa (per l'importo netto incassato)		Imposte indeducibili (per la ritenuta 12,50%; costo da riprendere nella dichiarazione dei redditi)
	a	Polizza TFR - Dipen. (totale premi pagati)
	a	Proventi vari (differenza al lordo imposta tra premi pagati e capitale riscosso; da riprendere nella dichiarazione dei redditi)

- al momento dell'incasso del capitale assicurato (polizze dal 1.1.96):

-----		-----
==/=	a	==/=
Cassa (per l'importo netto incassato)		
Erario c/ r.a.		
	a	Polizza TFR - Dipen. (totale premi pagati)
	a	Proventi vari (differenza al lordo imposta tra premi pagati e capitale riscosso)

ANTICIPO D'IMPOSTA SUL TFR

Le imprese che avevano più di 15 dipendenti alla data del 30.10.96, hanno dovuto versare negli esercizi 1997 e 1998 l'anticipo di imposta sul trattamento di fine rapporto maturato rispettivamente al 31.12.96 e al 31.12.97.

Il versamento degli acconti era stato così contabilizzato:

-----		-----
Erario c/credito d'imposta per	a	Banca c/c
acconto ritenute sul Tfr S.P. B III 2 d)		

Il conto «Erario c/credito di imposta per acconto ritenute sul Tfr» deve essere allocato nell'attivo dello stato patrimoniale tra le *immobilizzazioni finanziarie*.

Le quote di Tfr accantonate devono essere rivalutate (escluse quelle dell'anno) con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,50% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Per la rivalutazione del credito:

-----	31/12	-----
Erario c/credito d'imposta per	a	Rivalutazione credito d'imposta
acconto ritenute sul Tfr		acconto ritenute sul Tfr c.e. C 16)

Nel bilancio il conto di reddito «Rivalutazione credito di imposta per acconto ritenute sul Tfr» verrà allocato tra i proventi finanziari.

In occasione dell'utilizzo del credito d'imposta rivalutato per il versamento delle ritenute sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a partire dall'1.1.2000, la rilevazione contabile sarà la seguente:

-----	.../.../2000	-----
=/=	a	Dipendenti c/ liquidazioni
Fondo Tfr		
Indennità di licenziamento liquidata		

-----	.../.../2000	-----
Personale c/ liquidazioni	a	=/=
	a	Banca c/c
	a	Erario c/ritenute

-----	.../.../2000	-----
Erario c/ritenute	a	=/=
	a	Banca c/c
	a	Erario c/credito imposta per accantonamento ritenute sul Tfr

COMPENSO AMMINISTRATORI

Art. 62

Per gli amministratori può essere previsto:

- a) un compenso annuo in misura fissa; e/o
- b) un compenso annuo variabile in base agli utili (partecipazione agli utili) o al volume d'affari; - con eventuale aggiunta di:
- c) indennità di fine mandato;
- d) compensi in natura o benefici supplementari (es. uso dell'auto, di un appartamento, ...), che concorrono a formare il reddito dell'amministratore in misura pari al valore normale dei beni o dei servizi determinato ex art. 9 (art. 48.3); può essere superiore ma mai inferiore ai costi specifici (fino al 31.12.97 si faceva riferimento ai costi specifici).

Il compenso degli amministratori, di qualsiasi tipo, deve essere previsto e determinato nell'atto costitutivo o deliberato dall'assemblea dei soci (art. 2389). L'amministratore che riceve un compenso non deliberato o superiore a quello deliberato, anche sotto forma di benefici non tassati, può essere passibile di sanzioni penali (vedere artt. 2389 e 2630 c.c.).

Sui compensi corrisposti all'amministratore, ex art. 25/600, deve essere operata una ritenuta del:

- 20% a titolo di acconto, se l'amministratore è residente;
- 30% a titolo di imposta, se l'amministratore non è residente (salvo diversa previsione in convenzione);
- 20% a titolo di acconto per i residenti e di imposta per i non residenti, sulle indennità di cessazione del rapporto (salvo diversa previsione della convenzione).

Il compenso pagato e/o imputato nell'esercizio corrisponde con quello deliberato? Se no, perché?

Al ricevimento del compenso l'amministratore ha rilasciato ricevuta con marca da bollo? O regolare fattura se l'amministratore è un professionista soggetto Iva?

Adempimenti Inps

Nomina - Gli amministratori devono presentare domanda di iscrizione alla sede Inps territorialmente competente, preferibilmente all'atto della nomina e obbligatoriamente entro la data di attribuzione dell'eventuale compenso, indicando i propri dati anagrafici, codice fiscale, domicilio, nonché i dati identificativi del committente (denominazione sociale, codice fiscale, sede amministrativa). L'iscrizione all'Inps può essere effettuata anche direttamente dalla società.

Chi è amministratore di più società operanti in sedi diverse, deve spedire una sola domanda di iscrizione nella sede in cui ha la residenza o dove ha sede una società, elencando tutte le società nelle quali è amministratore. Per gli amministratori - professionisti la sede l'Inps competente è quella relativa al proprio comune di residenza.

Cessazione - Gli amministratori (o la società) de-

GUIDA AL BILANCIO

vono comunicare all'Inps la cessazione dell'incarico.

Pagamento dei contributi - Viene effettuato dalla società tramite modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.

Modello Gla/D - la società deve inviare all'Inps un apposito modello riepilogativo dei versamenti dei contributi entro la fine il 31 gennaio dell'anno successivo.

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO INPS

Il contributo Inps si calcola sul 95% del compenso lordo fino al limite di lit. 100.000.000 e sul 100% dell'eccedenza ma comunque entro il massimale contributivo aggiornato annualmente (per il 2000 pari a lit. 149.263.300), applicando aliquote differenti a seconda dei seguenti casi:

Amministratori privi di altra copertura previdenziale: l'aliquota da applicare è pari al 13% fino al limite massimo di lit. 19.404.190 di contributo per l'anno 2000.

Amministratori con altra copertura previdenziale (pensionati, dipendenti ecc.): l'aliquota da applicare è pari al 10% fino al limite massimo di lit. 14.926.300 di contributo per l'anno 2000.

CONTABILIZZAZIONE

Esempio: compenso di lit. 100.000.000 (al lordo da ritenuta e contributi) a favore di amministratore privo di copertura previdenziale;

nel conto «Compenso amministratori», voce B7) di Conto Economico, viene ricompresa per motivi di semplicità operativa, anche la quota Inps a carico del committente anche se sarebbe più corretto inserire tale importo un apposito sottoconto denominato «Contributo Inps 10/13%»:

Compenso amministratori	a	Amministratori c/competenze	100.000.000
Contributi Inps 10/13% (per i 2/3 a carico committente)	a	Inps c/ contributi	8.233.333
Al pagamento:			
Amministratori c/ competenze	A	==/=	100.000.000
	A	Banca c/c (compenso netto)	75.883.333
	A	Erario c/ ritenute lav. autonomo	20.000.000
	A	Inps c/ contributi amm. (per il 1/3 a carico del percipiente)	4.116.667

CONGRUITÀ DEL COMPENSO

Anche se non ci sono norme specifiche si sono verificate contestazioni di congruità dei compensi pagati agli amministratori, specie se soci di società a ristretta base sociale, in quanto compensi troppo elevati costituirebbero, secondo l'A.F., un artificio elusivo volto a distribuire utili mascherandoli da compensi.

La Cass. con sent. n.12813 dep. 27.9.00 ha **negato la deducibilità** per mancanza di inerenza a

compensi sproporzionati in relazione al volume di affari, superando l'importo dell'utile operativo (l'A.F. potrà quindi ritenere in deducibile la parte di compenso che supera il limite ritenuto inerente in rapporto ai ricavi o all'oggetto dell'impresa).

COMPENSO IN MISURA FISSA

Deve essere contabilizzato in bilancio per competenza ma è fiscalmente **deducibile per cassa**. Quando tra competenza e cassa ci sono sfasature temporali, occorre operare una variazione sulla dichiarazione dei redditi/RF; trattandosi di «variazioni temporanee» e in presenza della «ragionevole certezza» richiamata dai principi contabili, si dovrà procedere al calcolo delle imposte anticipate (vedi capitolo relativo).

COMPENSO COME PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Ai sensi dell'art. 2432 del c.c., le partecipazioni agli utili si calcolano sugli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota da imputare a riserva legale.

Si tenga inoltre conto che secondo l'art. 2433 del c.c., se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto; ne consegue che gli utili netti su cui computare il compenso saranno quelli che residuano dopo aver dedotto anche quanto serve per la reintegrazione del capitale.

La partecipazione agli utili, è **deducibile per cassa**, anche se non imputata al conto economico (art. 62); comporta una variazione in diminuzione sulla dichiarazione dei redditi/RF. È da assoggettare a contribuzione Inps.

I debiti in bilancio per partecipazione agli utili ante 1993 (quando erano deducibili per competenza) non comportano movimentazioni sulla dichiarazione dei redditi/Unico al loro pagamento. *Attenzione alla loro prescrizione.*

Esempio: Quota di partecipazione all'utile netto di bilancio: 15%; utile netto da bilancio lit. 701.754.386

Destinazione dell'utile: 5% a Riserva legale, 15% del residuo a compenso amministratore (privo di altra copertura previdenziale) ed il restante ammontare viene riportato negli esercizi successivi.

Scritture contabili. Al riparto dell'utile:

Utile di esercizio	a	==/=	701.754.386
	a	Riserva legale	35.087.719
	a	Ammin. c/ comp. (D13-Altri debiti)	100.000.000
	a	Utili esercizi precedenti	566.666.667

Al pagamento:

Amministratori c/ competenze	a	==/=	100.000.000
	a	Banca c/c (compenso netto)	75.833.333
	a	Erario c/ ritenute lav. Auton.	20.000.000
	a	Inps c/contributi (1/3)	4.166.667

Contributi Inps 10/13%

a Inps c/contributi (2/3)

8.233.333

RINUNCIA AL COMPENSO da parte dell'amministratore

La società dovrà operare una ritenuta dato che, secondo il Min. Fin. (cm 27.5.94 n. 73/E), la rinuncia a crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito. Per evitare contestazioni è preferibile una preventiva deliberazione dell'assemblea dei soci di ridefinizione del compenso.

NATURA DEL COMPENSO

Si possono riscontrare i seguenti casi:

- a) compensi corrisposti ad amministratori che non svolgono anche attività professionale - Imposte dirette: r.a. 20%; Iva: no; Inps 10% (se iscritti ad altra cassa obbligatoria) oppure 13%.
- b) compensi corrisposti ad amministratori che sono anche professionisti, per i quali la prestazione rientra, sia pur genericamente, nell'oggetto proprio della professione quali dottori commercialisti, ragionieri professionisti, ecc. - Imposte dirette: r.a. 20%; Iva: 20%; Cassa previdenza: 2% (oppure rivalsa Inps 4% se senza Cassa).
- c) compensi corrisposti ad amministratori che sono anche professionisti, per i quali la prestazione non rientra nell'oggetto proprio della professione - Imposte dirette: r.a. 20%; Iva: 20%; Inps 10%; Cassa previdenza: 2%
- d) compensi non reversibili corrisposti ad amministratori che sono anche amministratori o dipendenti di una società del gruppo, che svolgono la loro funzione per libera scelta; Imposte dirette: r.a. 20%; Iva: no; Inps: ***.
- e) compensi non reversibili corrisposti ad amministratori che sono anche amministratori o dipendenti di una società del gruppo, che svolgono la loro funzione in base a previsione contrattuale o normativa; Imposte dirette: r.a. 15%; Iva: no.
- f) compensi corrisposti ad amministratore dipendente di società del gruppo che, per clausola contrattuale o normativa, è tenuto a riversare i compensi percepiti al datore di lavoro; Imposte dirette: r.a. no. Iva: no.
- g) compensi corrisposti ad amministratori (o sindaci) non residenti; Imposte dirette: r.i. 30%; Iva: no.

TRATTAMENTO FINE MANDATO AMMINISTRATORI

Il TFM è un'indennità che l'impresa si impegna a corrispondere all'Amministratore alla scadenza del suo incarico. Può essere stabilito in misura fissa o percentuale sul compenso annuo (solitamente 10-12 %).

Nel caso in cui il diritto all'indennità risulti da data certa anteriore rispetto all'inizio del rapporto, fiscalmente si configura come segue:

- la società si deduce ai fini Irpeg per ogni esercizio la quota TFM di competenza (è indeducibile

ai fini Irpeg), e, alla cessazione del mandato, eroga l'indennità al netto della ritenuta a titolo d'acconto del 20%;

- gli accantonamenti annui non costituiscono fringe benefit in capo all'Amministratore, che, al momento dell'incasso dell'indennità è soggetto ad Irpeg con tassazione separata (aliquota Irpeg corrispondente al reddito medio dell'ultimo biennio antecedente al momento in cui è sorto il diritto a percepire l'indennità, comunque non inferiore all'aliquota minima; si può comunque optare per la tassazione ordinaria).

Al fine di attribuire la data certa nelle società di capitali si può: a) far vidimare il Libro verbali assemblee; b) far redigere il verbale da un notaio; c) notificare ritualmente il verbale; d) far autenticare dal notaio le firme dei soci sul verbale di delibera; e) registrare la delibera dei soci presso l'Ufficio del Registro (tassa fissa art. 10 Tariffa).

L'indennità è soggetta al contributo previdenziale dovuto alla gestione separata Inps solo al momento della corresponsione.

In assenza di data certa l'indennità è indeducibile.

POLIZZA ASSICURATIVA - La società può stipulare una polizza di assicurazione vita con premio annuo, che offre i seguenti vantaggi:

- salvaguardare l'equilibrio finanziario nell'esercizio in cui dovrà essere corrisposta l'indennità;
- il capitale accantonato si rivaluta;
- le somme corrisposte alla compagnia di assicurazione sono impignorabili e inesquestrabili ex art. 1923 c.c..

Occorre distinguere a seconda che **beneficiario** della polizza sia la società o l'amministratore.

Beneficiario: la società

La Compagnia assicuratrice, al momento della liquidazione del capitale assicurato alla società, effettua una ritenuta di acconto (di imposta per le polizze stipulate fino al 31.12.95) pari al 12,50% sulla differenza tra l'ammontare del capitale liquidato e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo, se il capitale è corrisposto dopo almeno 10 anni dalla conclusione del contratto.

La società dovrà effettuare, sull'importo complessivo spettante all'amministratore, una ritenuta di acconto del 20% sul totale; l'importo percepito dall'amministratore sarà assoggettato a tassazione separata.

Di conseguenza, sotto il profilo contabile, le quote periodicamente accantonate verranno imputate al conto economico ed andranno a costituire un Fondo al passivo; i premi pagati a fronte della polizza dovranno essere accreditati in un conto patrimoniale che figuri nell'attivo di bilancio.

Articoli in partita doppia
- al pagamento dei premi:

Polizza TFM

a Banca c/c

Nota: il c/ Polizza TFM rappresenta una voce dell'attivo, Attività finanziarie immobilizzate o Crediti

GUIDA AL BILANCIO

verso altri, a seconda della natura.

- alla fine di ciascun esercizio, per la quota di competenza:

Accantonamento TFM	a	Fondo TFM
--------------------	---	-----------

- al momento della cessazione del rapporto, per la liquidazione dell'indennità accantonata:

Fondo TFM	a	Amministratori c/ liquidazione
Amministratori c/ liquidazione	a	==/==
	a	Banca c/c
	a	Erario c/ ritenute (20%)

- al momento dell'incasso del capitale assicurato (polizze stipulate ante 1.1.96):

==/==	a	==/==
Cassa (per l'importo netto incassato)		
Imposte indeducibili (per la rit. 12,50%; costo da riprendere nella dich. dei redditi)	a	Polizza TFM (totale premi pagati)
	a	Proventi vari (differenza al lordo imposta tra premi pagati e capitale riscosso; da riprendere nella dichiarazione dei redditi)

- al momento dell'incasso del capitale assicurato (polizze stipulate dopo 1.1.96):

==/==	a	==/==
Cassa (per l'importo netto incassato)		
Erario c/ ritenute	a	Polizza TFM (totale premi pagati)
	a	Proventi vari (differenza al lordo imposta tra premi pagati e capitale riscosso). Nessuna ripresa sull'Unico.

Beneficiario: l'amministratore

Articoli in partita doppia

- al pagamento dei premi:

Polizza TFM	a	Banca c/c
-------------	---	-----------

Nota: il conto Polizza TFM, rappresenta una voce dell'attivo, Attività finanziarie immobilizzate o Crediti verso altri.

- alla fine di ciascun esercizio, per la quota di competenza:

Accantonamento TFM	a	Fondo TFM
--------------------	---	-----------

- al momento della cessazione del rapporto, per la liquidazione dell'indennità accantonata:

Fondo TFM	a	Polizza TFM
-----------	---	-------------

Per quanto riguarda la tassazione in capo all'amministratore, ricordare:

- a) su differenza tra capitale maturato e premi pagati dalla società, grava una ritenuta d'imposta del 12,50%;
- b) l'indennità pari ai premi sarà assoggettata a tassazione separata, senza possibilità di opzione; la compagnia di assicurazione opera una ritenuta

nuta di acconto del 20%.

RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI

È necessaria la cointestazione del documento con indicazione del codice fiscale dell'amministratore.

Per alcuni documenti (es. biglietti ferroviari) non è richiesta l'intestazione.

Le quietanze rilasciate dall'amministratore alla società sono soggette a imposta di bollo di lit. 2.500 se di importo superiore a lit. 150.000.

Il trattamento è analogo a quello previsto per i lavoratori dipendenti con la differenza del concetto di trasferta; l'amministratore si considera in trasferta quando esce dal Comune di propria residenza.

Dal 2001 l'amministratore si considera in trasferta quando esce dal Comune nel quale si trova la sede naturale del proprio lavoro (es. gli uffici amministrativi) purché la stessa sia oggettivamente determinabile. In mancanza di oggettiva determinabilità vale la sede indicata nell'atto di nomina; in mancanza, il domicilio fiscale.

INAIL OBBLIGATORIA PER AMMINISTRATORI E DIRIGENTI

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 38/2000 è stato fissato al 16.3.00 l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei **dirigenti**. Si intendono per tali non solo i soggetti che rivestono formalmente tale qualifica, bensì tutti coloro che appartengono all'area dirigenziale, vale a dire che si connotano quali «alter ego» dell'imprenditore, esercitando poteri d'iniziativa e di organizzazione dell'impresa o di rami significativi della stessa e nell'esercizio di queste funzioni rientrano nell'ambito di rischio di cui all'art. 1 del dpr 1124/65.

Il premio sarà calcolato direttamente dall'Inail non sulle retribuzioni effettivamente erogate, bensì sul massimale assunto per il calcolo delle rendite assicurative e su questo importo saranno anche liquidate le eventuali prestazioni.

Essendo attratti dall'obbligo assicurativo i soggetti che svolgono una delle attività a rischio elencate nell'art. 1 del Testo unico n. 1124/65 («chi faccia uso in via non occasionale di veicoli a motore personalmente condotti e/o effettua accessi in cantieri, opifici e simili,..... faccia uso diretto di macchine da ufficio ecc.») sarà esentato dall'obbligo di iscrizione solo chi dimostri di non svolgere la propria attività di collaborazione in modo rischioso. Es.: l'amministratore di una Srl che per esercitare la sua attività dimostra di non recarsi in ufficio in macchina o di non utilizzare nessuno degli strumenti ritenuti a rischio (computer, calcolatrice ecc.) non dovrà iscriversi all'Inail.

ASSICURAZIONI INFORTUNI, MALATTIE, VITA

È necessaria una diretta correlazione tra il rischio in cui incorre l'amministratore nello svolgimento della propria attività ed il rischio garantito; la società si garantisce da eventuali oneri derivanti da azioni di rivalsa esercitate dall'amministratore per danni subiti nell'esercizio delle sue funzioni.

Contraente: Società, che sopporta anche le spese

Assicurato: Amministratore

Beneficiaria: Società

Costo deducibile per la società.

Se si verifica l'infortunio l'introito diviene reddito tassabile in capo alla società. L'eventuale danno richiesto e ottenuto dall'amministratore sarà costo deducibile per la società.

Ritenuta d'acconto: nessuna.

Risconti attivi: vanno calcolati in rapporto alla competenza, se la durata della polizza si prolunga oltre l'esercizio.

Mod. Unico dell'amministratore: nessun reddito e nessun onere deducibile.

Contraente: Società, che sopporta anche le spese

Assicurato: Amministratore

Beneficiario: Amministratore

1) Se vi è una stretta correlazione tra il rischio cui potrebbe incorrere l'amministratore nello svolgimento dell'attività a favore della società ed il rischio assicurato:

- la società inserisce i premi tra i costi deducibili;
- i premi non costituiscono reddito per l'amministratore;
- l'eventuale risarcimento all'amministratore non sarà tassato.

Si sottolinea che è necessario strutturare il contratto in modo che, in caso di verifica, si possa dimostrare ai fini della deducibilità in capo alla società del premio pagato, una diretta correlazione tra il rischio in cui incorre l'amministratore nello svolgimento della propria attività ed il rischio garantito. In definitiva, la società si garantisce da eventuali oneri derivanti da azioni di rivalsa esercitate dall'amministratore per danni subiti nell'esercizio delle sue funzioni.

Ritenuta d'acconto: nessuna.

Risconti attivi: vanno calcolati in rapporto alla competenza, se la durata della polizza si prolunga oltre l'esercizio.

Mod. Unico dell'amministratore: nessun reddito e nessun onere deducibile.

2) Se il rischio coperto esula dall'attività dell'amministratore:

- a - la società si deduce il premio di assicurazione che diviene beneficio tassabile in capo all'amministratore; nessuna tassazione in caso di risarcimento. A fronte del beneficio l'amministratore dovrà emettere fattura con Iva (se è titolare di partita Iva) o rilasciare ricevuta.
- b - la società inserisce i premi tra i costi fiscalmente in deducibili, nulla dovrà dichiarare l'amministratore né quale beneficio né quale eventuale introito del risarcimento (procedura scorretta a rischio penale);

Ritenuta d'acconto: nessuna.

Risconti attivi: calcolati in base alla competenza, se la durata della polizza si prolunga oltre l'esercizio.

Mod. Unico dell'amministratore: nessun reddito.

Questa alternativa è comunque contestabile da parte dell'amministrazione finanziaria.

oppure

Ritenuta d'acconto: 20%, obbligo di effettuazione e versamento a carico della società, somme fornite dall'amministratore. Contabilmente: Cassa a Debiti v/ l'Erario; al pagamento: Debiti v/ l'Erario a Cassa (Banca).

Risconti attivi: vanno calcolati in rapporto alla competenza, se la durata della polizza si prolunga oltre l'esercizio. Poiché fiscalmente i premi costituiscono reddito dell'amministratore in base al principio di cassa, il risconto andrà indicato tra le variazioni in diminuzione sul Mod. Unico/RF dell'esercizio e tra le variazioni in aumento sull'Unico/RF dell'esercizio successivo.

Mod. Unico dell'amministratore: i premi corrisposti vanno indicati (come compenso) per intero (senza risconti). Il premio non è onere deducibile nell'Unico dell'amministratore.

Talvolta vengono proposte polizze infortuni «a tutto campo», che coprono sia rischi aziendali che extra-aziendali; sono facilmente contestabili dal Fisco. È opportuno stipulare due distinte polizze, una per i rischi aziendali, deducibile per la società e non tassata in capo all'amministratore ed una per gli extra-aziendali, deducibile per la società ma costituente reddito tassabile per l'amministratore. Nel caso di un'unica polizza indicare almeno distintamente il premio.

Verifiche e controlli da eseguire:

Il Libro verbali assemblea riporta il verbale del compenso?

Vi è stata rinuncia al compenso? È stata operata la r.a.?

Ci sono in contabilità vecchi compensi (quelli che erano deducibili per competenza) non ancora pagati? Se sono prescritti (5 anni) generano sopravvenienze attive! Se la società non può pagarli, onde evitare la prescrizione, l'amministratore deve sollecitarne il pagamento con raccomandata o mediante richiesta in assemblea da verbalizzare, per interrompere i termini di prescrizione.

Gli amministratori ricevono benefici?

Le ritenute Irpef (20% sul lordo) sono state operate e versate?

È stata operata la ritenuta per la quota Inps a carico dell'amministratore?

Agli amministratori è stato pagato il netto (compenso - Irpef - Inps)?

È stato versato il contributo Inps complessivo?

È stata presentata la denuncia annuale?

BENEFICI A FAVORE DI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, SOCI - Artt. 48.4 / 62.1-bis / 75

Concetto base di determinazione: il valore normale determinato ex art. 9.

ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA, (tassato in capo all'impresa con criteri catastali)
CONCESSO IN USO GRATUITO:

1) ad un dipendente (non custode o portiere):

- per l'impresa = le spese inerenti l'alloggio (manutenzioni, utenze) sono deducibili nei limiti in cui vengono considerate retribuzione in natura per il dipendente salvo che per i dipendenti in trasferta temporanea;
 - per il dipendente = diventano reddito la Rendita Catastale (effettiva o presunta) aumentata delle eventuali spese inerenti al fabbricato sostenute dall'impresa (es.: utenze acqua, gas, energia elettrica).
- 2) al custode, al portiere o simili:
- per l'impresa = ai fini contributivi l'uso dell'alloggio è imponibile in base ad un valore stabilito dal D.M. 19.4.90, che si può quantificare in circa lit. 30/35.000 mensili; le eventuali spese inerenti (manutenzione, utenze) sono deducibili nella misura in cui vengono considerate retribuzione in natura per il dipendente;
 - per il dipendente = le spese di luce, gas, rifiuti e simili devono restare a carico del dipendente, altrimenti diventano beneficio tassabile. L'uso dell'appartamento è tassabile per il 30% della R.C.
- 3) ad un amministratore:
- per l'impresa = può dedursi i costi entro il limite del benefit; quest'ultimo va comunque tassato ed assoggettato a contributo Inps.
 - per l'amministratore = diventa beneficio tassabile il canone di mercato dell'immobile; la mancata tassazione è sanzionata penalmente ex art. 2624 c.c.
- 4) ad un socio:
- per l'impresa = non è deducibile alcuna spesa;
 - per il socio = senza rilievo; può ravvisarsi per l'amministratore il reato di distrazione di beni sociali.

ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA (tassato in capo all'impresa con criteri catastali) CONCESSO IN LOCAZIONE:

- 1) ad un dipendente (non custode o portiere):
- per l'impresa = il canone di locazione costituisce reddito di fabbricati; può dedursi i costi entro il limite del benefit tassato in capo al dipendente;
 - per il dipendente = l'eventuale differenza tra RC + spese a carico dell'impresa e minor canone effettivamente pagato concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.
- 2) al custode o portiere:
- per l'impresa = il canone di locazione costituisce reddito di fabbricati; può dedursi i costi entro il limite del benefit tassato in capo al dipendente;
 - per il dipendente = l'eventuale differenza tra RC + spese a carico dell'impresa e minor canone effettivamente pagato concorre a formare il reddito di lavoro dipendente nella misura del 30%.
- 3) ad un amministratore:
- per l'impresa = il canone di locazione costituisce reddito di fabbricati; può dedursi i costi entro il limite del benefit tassato in capo al dipendente;
 - per l'amministratore = diventa beneficio l'eventuale differenza tra canone di mercato e minor canone effettivamente pagato.
- 4) ad un socio:

- per l'impresa = l'affitto costituisce reddito di fabbricati ed i costi sono quindi indeducibili;
- per il socio = nessun rilievo; potrebbe emergere a carico dell'amministratore distrazione di beni aziendali penalmente sanzionata (art. 2624).

ALLOGGIO PRESO DALL'AZIENDA IN LOCAZIONE O LEASING (l'Iva eventualmente pagata è indetraibile) CONCESSO IN LOCAZIONE ad un canone inferiore a quello di costo:

- 1) ad un dipendente:
- per l'impresa = il canone pagato è costo deducibile fino a concorrenza dell'importo che costituisce reddito per il dipendente, quello riscosso ricavo;
 - per il dipendente = l'eventuale differenza tra RC + costi a carico dell'impresa e canone pagato è reddito di lavoro tassabile.
- 2) ad un amministratore:
- per l'impresa = il canone pagato è costo deducibile fino a concorrenza dell'importo che costituisce reddito per l'amministratore, quello riscosso ricavo;
 - per l'amministratore = l'eventuale differenza tra canone di mercato e canone pagato diventa reddito; la mancata tassazione potrebbe essere sanzionata penalmente.
- 3) ad un socio:
- per l'impresa = la differenza tra costo e ricavo non è deducibile;
 - per il socio = nessun rilievo; potrebbe emergere a carico dell'amministratore distrazione di beni aziendali penalmente sanzionata (art. 2624).

ALLOGGIO PRESO DALL'AZIENDA IN LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA (l'Iva eventualmente pagata è indetraibile) CONCESSO IN USO GRATUITO:

- 1) ad un dipendente, chiunque sia:
- per l'impresa = il canone è deducibile nella misura in cui diventa reddito per il dipendente;
 - per il dipendente = reddito di lavoro dipendente (corrisposto in natura).
- 2) ad un dipendente in trasferta (temporanea):
- per l'impresa = è un costo deducibile;
 - per il dipendente = non è imponibile fiscale né previdenziale alla stregua di un rimborso spese.
- Qualora il fabbricato sia concesso in uso a dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, canoni e spese sono integralmente deducibili per il periodo di imposta in cui si verifica il trasferimento e per i due successivi (dal 2001);*
- 3) ad un amministratore:
- per l'impresa = il canone è deducibile nella misura in cui diventa reddito per l'amministratore;
 - per l'amministratore = reddito tassabile; la mancata tassazione potrebbe far emergere a carico dell'amministratore distrazione di beni sanzionata penalmente ex art. 2624.
- 4) ad un socio:
- per l'impresa = il canone non è deducibile;

- per il socio = si configura distribuzione di utili; a carico dell'amministratore potrebbe emergere distrazione di beni sanzionata penalmente (art. 2624);

ALLOGGIO PRESO IN LOCAZIONE DIRETTAMENTE DAL DIPENDENTE con erogazione da parte dell'impresa di una somma a titolo di «alloggio»: non va assoggettato ad imponibile fiscale ma è soggetto a imponibile contributivo. Se l'azienda eroga una indennità di trasferta, questa è assoggettata, per la parte che eccede le lit. 60.000 giornaliere per l'Italia e le lit. 100.000 per l'estero, ad oneri fiscali e previdenziali nella misura del 50%.

UTILIZZO DI UTENZE INTESTATE ALL'IMPRESA (luce, acqua, gas, telefono ecc. - l'Iva pagata è indeducibile ex art. 19-bis/633):

- senza riaddebito da parte dell'impresa del costo determinato pro-quota:
 - 1) ad un dipendente: per questi il costo specifico costituisce reddito; per l'impresa il costo è deducibile nei limiti del beneficio;
 - 2) all'amministratore: per questi il costo specifico costituisce reddito; per l'impresa il costo è deducibile nei limiti del beneficio;
 - 3) ad un socio: per l'impresa la relativa spesa non è deducibile; per il socio potrebbe ravvisarsi a carico dell'amministratore il reato di distrazione di beni sociali e la distribuzione di utili.
- con riaddebito mediante emissione di fattura con Iva: per l'impresa costi e ricavi pareggiano.

AUTO: vedi paragrafo automezzi.

Iscrizione gratuita a **CORSI DI FORMAZIONE** e aggiornamento professionale collegati all'attività:

- per l'impresa = deducibile (interamente nell'esercizio Cass. n. 5193 del 19.4.00);
- per il dipendente = non forma reddito.

Partecipazione a **RIUNIONE FINALIZZATE** alla diffusione di messaggi e/o aggiornamenti aziendali con organizzazione collaterale di pranzi, spettacoli o gite:

- per il dipendente = non concorre a formare il reddito imponibile se la riunione rientra effettivamente nell'attività di formazione e quando i costi per pranzi, spettacoli o gite sono marginali; in caso contrario, per l'eccedenza e per la parte attribuibile ad eventuali familiari a carico sono tassabili a costi specifici;
- per l'impresa = la spesa è integralmente deducibile per la parte attribuibile alla formazione ed alle eventuali liberalità corrisposte al dipendente, al coniuge o ai familiari a carico. L'Iva sugli acquisti è

detraibile con le limitazioni di cui all'art. 19/633.

Le spese sostenute dall'azienda per mettere a **DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI** e dei loro familiari opere e servizi per l'educazione, l'istruzione, la ricreazione, l'assistenza sociale e sanitaria, il culto, sono deducibili se non superano il 5% delle spese di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi e non costituiscono reddito in capo al dipendente solo se l'utilizzo di suddette opere e servizi si realizza mediante strutture di proprietà dell'azienda (es. circolo ricreativo o sportivo o ambulatorio medico costituito dal datore di lavoro presso l'azienda). Per cui se il dipendente frequenta un circolo esterno grazie al sostenimento dei costi relativi da parte del datore di lavoro, costituisce per il dipendente reddito imponibile (art. 48 lett f).

Nel caso invece il datore di lavoro eroghi somme alla generalità o a categorie di dipendenti, o ad un terzo soggetto e indirettamente al dipendente, per la frequenza di asili nido, colonie climatiche e borse di studio da parte dei suoi familiari, non costituiscono reddito imponibile in capo al dipendente (art. 48 lett f -bis).

Le **CONVENZIONI** stipulate dall'impresa con negozi o pubblici esercizi sono imponibili per il dipendente solo quando l'impresa abbia sostenuto un costo specifico.

BENEFICI A FAVORE DEI DIPENDENTI: ESENZIONE

I beni e i servizi erogati come benefici non costituiscono reddito tassabile in capo al dipendente se complessivamente non superiori, nel periodo d'imposta, a lit. 500.000, al netto di eventuali somme corrisposte dal lavoratore. Se il limite viene superato, il valore concorre per intero a formare il reddito del dipendente.

TRATTAMENTO IVA: ALLOGGI DATI IN USO A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

NON è ammessa in detrazione l'Iva relativa all'acquisto, locazione, leasing, manutenzione, recupero, gestione di tutti i fabbricati abitativi (art. 19-bis 1.1 lett. i), eccetto che per le imprese edilizie e immobiliari.

Se l'impresa percepisce un affitto **deve** quindi emettere fattura esente Iva art. 10/633 (di regola non entra nel calcolo del pro-rata) con marca da bollo da lit. 2.500 se l'importo supera lit. 150.000.

Il rimborso spese delle utenze è invece soggetto ad Iva.

Salvo diversa pattuizione, il costo della registrazione del contratto è a carico delle parti in eguale misura.

6 - Continua

*La settima puntata sarà pubblicata su ItaliaOggi di giovedì 8 marzo
La prima puntata è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 28 febbraio,
la seconda giovedì 1, la terza venerdì 2, la quarta sabato 3, la quinta martedì 6 marzo 2001*